

N. 1316

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE
e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996

Concessione di contributi in conto interessi ai soggetti ed alle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi naturali verificatisi la notte del 12 settembre 1996 lungo tutto il litorale picentino, Salerno e provincia, e zone limitrofe

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente iniziativa intendiamo riaffermare la necessità che venga dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito della burrasca, con mareggiate e trombe d'aria, che ha colpito il litorale picentino, Salerno e le zone limitrofe la notte di giovedì 12 settembre 1996.

La tempesta ha investito e flagellato l'intera costiera amalfitana; le onde si sono allungate fino alle strutture balneari dell'entroterra, trascinando in mare le attrezzature, le barche dei pescatori; motoscafi e cabinati di notevoli dimensioni sono andati alla deriva, palafitte sgretolate e numerosi pontili distrutti.

A seguito di una prima ricognizione e stima provvisoria dei danni, più di una associazione di categoria (soprattutto quella dei gestori dei lidi e stabilimenti balneari) ha avanzato richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale. La capitaneria di porto, tra l'altro, non ha escluso la possibilità di ulteriori prossime mareggiate. Ad aggravare la situazione e a generare preoccupazione è appunto il problema più antico della litoranea, denunciato in più occasioni anche dagli operatori della zona: la mancanza di una scogliera protettiva. Tale carenza ad ogni stagione causa la perdita di un lembo di spiaggia ed espone le strutture direttamente alle forze del mare, senza alcuna difesa.

Va, comunque, precisato che in questo caso non esiste «protezione» neanche nell'ambito del risarcimento danni, in quanto le compagnie assicurative si rifiutano di assumere il rischio delle mareggiate e quindi i costi dei lavori di ristrutturazione vanno a ricadere interamente sui privati singoli e sui proprietari di cantieri e gestori di stabilimenti balneari.

Sulla questione sono intervenuti rappresentanti degli organi regionali di competenza, i quali hanno sollecitato l'assessorato ai porti e al demanio marittimo della regione Campania affinché vengano adottati, nel minor tempo possibile, provvedimenti a favore sia dei singoli che dei cantieri navali.

Riteniamo doverosa e urgente la presentazione di un disegno di legge che preveda la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone del litorale picentino e salernitano colpite dalla violenta mareggiata, al fine di assicurare interventi omogenei, senza disparità di trattamenti, nei confronti di tutte le regioni italiane e quindi di tutti i cittadini danneggiati da siffatti eventi.

Un mancato intervento andrebbe ad influire negativamente sullo sviluppo economico-turistico, primo fra gli obiettivi di crescita, di competitività e occupazione, in quanto costituisce l'unica reale risorsa naturale e l'unica opportunità per un Mezzogiorno, già mortificato dall'assenza di interventi ordinari (in cui rientrerebbero anche i dovuti programmi di prevenzione), a cui, in questo caso, si andrebbe ad aggiungere anche un mancato intervento straordinario.

Visto l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 (in particolare i commi secondo, terzo e quarto), concernente la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, considerato che il Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10 giugno 1985, n. 142348, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 20, foglio 318, ha disposto l'assegnazione al capitolo 7545 «Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale» degli stanziamenti da destinare alla concessione dei contributi anzidetti, s'intende, pertanto, richiedere la con-

cessione di contributi in «conto interessi» alle imprese balneari e ai cantieri, e di rimando ai privati singoli, in qualità di pro-

prietari di imbarcazioni ed usufruenti di detti servizi, danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato di calamità naturale)

1. È dichiarato lo stato di calamità naturale lungo tutto il litorale picentino, Salerno e provincia, e zone limitrofe a seguito degli eventi verificatisi nella notte del 12 settembre 1996.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammissibili al contributo in conto interessi di cui all'articolo 9, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, i singoli cittadini proprietari di imbarcazioni o altri beni danneggiati, e le imprese individuali e sociali, industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi meno di trecento dipendenti, che risultino danneggiate dall'eccezionale calamità naturale e dalle avversità atmosferiche verificatisi nella notte di giovedì 12 settembre 1996, ubicati lungo tutto il litorale picentino, Salerno e le zone limitrofe.

Art. 3.

(Spese agevolabili - Valutazione dei danni)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per opere murarie, attrezzature, macchinari e scorte, al fine di riattivare, riparare o ricostruire gli impianti danneggiati o distrutti. Le spese agevolabili per scorte non possono superare il 40 per cento dei restanti investimenti.

2. L'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare devono risulta-

re da apposita perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici.

Art. 4.

(Finanziamenti - Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, gli istituti di credito a medio termine di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono concedere finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, vigente alla data di stipulazione del contratto.

2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1 non può superare l'ammontare del danno determinato ai sensi dell'articolo 3.

3. La durata dei finanziamenti è fissata in cinque anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a diciotto mesi.

3. Al fine di porre gli istituti in condizione di applicare il tasso di interesse di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede con proprio decreto agli istituti stessi un contributo semestrale, posticipato, costante, commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento medesimo. Per i periodi di utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, definiti come sopra.

Art. 5.

(Domanda di concessione e procedura)

1. La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata entro sessanta

giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. L'istituto di credito, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento e dopo aver deliberato il finanziamento stesso, trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istanza di concessione del contributo in conto interessi, inviando la relativa documentazione. Ogni istanza di concessione del contributo deve essere relativa ad un singolo intervento.

2. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministero dell'industria, commercio, artigianato e per il turismo, su richiesta dell'istituto di credito, a fronte dell'integrale realizzazione degli investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

3. I contratti di finanziamento a tasso ordinario stipulati dagli istituti di cui al precedente articolo 4 per le finalità di cui all'articolo 3 possono essere modificati con appositi atti notori, per il conseguimento delle agevolazioni previste. Per tali operazioni il contributo può essere concesso a valere sul debito residuo esistente alla data dell'atto modificato.

Art. 6.

(Divieto di cumulo - Restituzione del contributo)

1. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici per lo stesso titolo.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 7.

(Copertura degli oneri)

1. All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1996, si

provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le relative procedure, purchè compatibili con l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

